



COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

Libero Consorzio dei Comuni di CALTANISSETTA

* ———

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE N. 44 DEL 23/04/2021 AVENTE AD OGGETTO

“PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023”

La sottoscritta Dott. Rag. Anna Maria Scilipoti, Revisore dei Conti del Comune di Villalba, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22/06/2018, ricevuta la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 23/04/2021 di cui all'oggetto, presa in carico la documentazione trasmessa dal Responsabile del servizio a mezzo email del 23/04/2021, in osservanza dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, procede all'esame della predetta proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto “Piano triennale fabbisogno di personale 2021-2023”.

Il Revisore, esaminata la proposta di deliberazione e chiesti alcuni chiarimenti al Responsabile dei Servizi Dott. Ivan Paci, che ha fornito giustificazioni e spiegazioni, approfondita la tematica alla luce della Legge n. 145 del 31/12/2018 (Legge di Bilancio), del D.L. n. 113 del 24 giugno 2016, recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” convertito nella L. n. 160 del 07 agosto 2016 e del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito nella L. n. 114 dell'11 agosto 2014 e s.m.i.

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (Misure di stabilizzazione della finanza pubblica) stabilisce che “al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”;

- l'art. 91 del Testo Unico degli Enti Locali stabilisce che “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;



- l'art. 89, comma 5 del TUEL stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 6 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (Testo Unico sul pubblico impiego), come modificato dall'art. 35 del D.lgs. n. 150 del 27.10.09 e s.m.i. che prevede, tra l'altro, che il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale sia elaborato con il concorso dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

-l'art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183 del 12/12/2011 stabilisce che "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di sovrannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere";

CONSIDERATO CHE

- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 (legge finanziaria per il 2002), stabilisce che "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto della riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla L. n. 114 dell'11/08/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo Decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente;

- l'art. 239, comma 1, lettera b.1) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

- l'art. 1 comma 557 e seguenti della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) e successive modificazioni ed integrazioni, indica i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno ora soggetti al "pareggio di bilancio" così come previsto dalla legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità per il 2016);



- l'art. 16 del Decreto Legge n. 113 del 24 giugno 2016 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio) ha abrogato la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge n. 296 del 27/12/2006, facendo venire meno l'obbligo della riduzione progressiva del rapporto spese di personale/spese correnti;

- la Circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 che detta indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato;

- l'art. 30 della Legge Regionale n. 5 del 28/01/2014 (Legge di stabilità regionale per il 2014) che ha recepito le disposizioni statali sulla stabilizzazione del personale precario di cui al D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 125 del 30/10/2013;

- l'art. 27 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016 – Legge di stabilità Regionale 2016), così come modificato dall'art. 2 della Legge Regionale n. 13 del 30/06/2016 che stabiliva l'approvazione entro il 30/09/2016 e la conclusione entro il 31/12/2016 del processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito nella Legge n. 125 del 30/10/2013 da effettuarsi sul piano programmatico triennale delle assunzioni per gli anni 2016-2017 e 2018, pena l'esclusione dal riparto del fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, con una decurtazione del 50% per l'anno 2016 del contributo spettante per i soggetti stabilizzati, nonostante il requisito di sussistenza degli spazi occupazionali e con una decurtazione del 100% della risorsa assunzionale non utilizzata per l'anno 2018;

- Legge Regionale n. 8 dell'08/05/2018 che ha modificato la Legge Regionale n. 27 del 29/12/2016 che ha proceduto al sostanziale consolidamento, in caso di stabilizzazione del personale precario, alla quantificazione di dette risorse nella misura massima dell'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, rendendole ad ogni effetto di legge concretamente disponibili e quindi idonee a costituire budget aggiuntivo per la stabilizzazione del personale precario;

- la Nota prot.n.16042 del 05/11/2018 emanata dall'Assessorato Economie Locali e della Funzione Pubblica intervenuta al fine di chiarire le incertezze interpretative sorte a causa della sovrapposizione tra normativa statale e regionale e che garantisce la copertura delle spese per il personale precario degli enti locali appartenente al bacino dei lavoratori socialmente utili di cui alle Leggi Regionali n. 85/1995, 16/2006 e s.m.i., 21/2003 e 27/2007 e s.m.i., nonché il personale di cui all'art. 4 della L.R. n. 3/1993 e quello previsto dal Fondo Nazionale Occupazione;

- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 dell'11/08/2014 e s.m.i., che prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;


l'art.33 del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) ed il relativo decreto attuativo interministeriale del 17/03/2020 ha introdotto, con effetto dal 20/04/2020, una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il



superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. Il decreto disciplina i seguenti ambiti: 1. specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo a crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione; 2. individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia; 3. determinazione delle percentuali massime di incremento annuale. La possibilità di derogare transitoriamente, per far salve le procedure assunzionali in corso, ai valori di spesa derivanti dalle soglie, è consentita nel primo anno di applicazione ma non negli anni successivi, pertanto, nel procedere alle maggiori assunzioni, è necessaria una valutazione circa la capacità di rientro nei limiti di spesa del 2021 fissati dalla norma. Il Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33 si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2). Sotto questo profilo, nelle premesse del Decreto è contenuta l'importante specificazione secondo cui "è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018". Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzate in vigore dell'articolo 33;

PRESO ATTO

- che l'Ente secondo i dati del consuntivo relativo all'anno 2019 ha rispettato le regole del pareggio di bilancio, nonché il principio di contenimento complessivo della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del 27/12/2006;
- che l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 con delibera Consiglio Comunale n. 46 del 10/11/2020;
- che l'Ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario di cui all'art. 242 del Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL);
- che attualmente non vi è né personale collocato in graduatorie valide di cui all'art. 91, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, né vincitori di concorsi non assunti;
- che il Comune ha, attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui a l'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;
- che l'Ente ha dato atto dell'assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza;
- che la consistenza del personale a tempo indeterminato risulta superiore alla media prevista dal Dm 24/07/2015 che prevede un rapporto personale/popolazione pari a 1/106 nel rispetto delle richiamate disposizioni normative;
- che il costo del personale dell'Ente per l'anno 2019 rispetta i parametri rispetto alla media della spesa del personale sostenuta per il triennio 2011/2013;
- che dagli atti del Comune di Villalba risulta che nell'anno 2018 sono stati collocati in quiescenza: 1) dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, categoria



economica C5, categoria di accesso C1; 2) dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al 50%, categoria economica D6, categoria di accesso D1; 3) dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, categoria economica A2, categoria di accesso A1 (legge 68/1999);

- che dagli atti del Comune di Villalba risulta che nell'anno 2019 sono stati collocati in quiescenza: 1) dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, categoria economica B7, categoria di accesso B3; 2) dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato part time 58% categoria economica A1, categoria di accesso A1; 3) dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, categoria economica C5, categoria di accesso C1; 4) dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time 58%, categoria economica A1, categoria di accesso A1;

- che dagli atti del Comune di Villalba risulta che nell'anno 2020 sono stati collocati in quiescenza: 1) dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time 50%, categoria economica C1; 2) dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, categoria economica B7, 3) dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, categoria economica C5, profilo professionale Vigile Urbano;


- che dagli atti del Comune di Villalba risulta che nell'anno 2021 è stato collocato in quiescenza n. 1 dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, categoria economica D6, profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile;

- che nell'anno 2020 l'Ente ha provveduto alla stabilizzazione mediante contratto a tempo indeterminato part time al 50% di n. 8 lavoratori: n. 1 categoria D, posizione economica D1, n. 4 categoria C posizione economica C1, n. 3 categoria B posizione economica B1;

- che la dotazione organica vigente è così costituita:

categoria	Part time/full time	N. posti	ricoperti	vacanti
D1	F.T.	2	0	2
D1	P.T. 50%	2	1	1
C1	F.T.	6	3	3
C1	p.t.50%	4	3	1
B3	F.T.	3	1	2
B1	F.T.	2	2	0
B1	P.T.50%	7	7	0
B1	P.T. 66,67%	1	1	0
A1	F.T.	2	1	1(di cui 1 L.68/99)
A1	P.T.58%	2	1	1
A1	P.T.66,67%	1	1	0
TOTALE		32	21	11

- che l'Ente data la situazione ravvisa la necessità di procedere:



alla soppressione di: n. 1 posto C1 part time 50%, n. 2 posti B3 full time, n. 1 posto A1 part time 58%;

alla modifica di: n. 1 posto L.68/99 da A1 full time a C1 part time 50%, n. 1 posto C1 (agente polizia locale) da full time a part time 50%, n. 1 posto da C1 full time a part time 50%;

- che a seguito delle soppressioni e/o modifiche previste la dotazione organica risulta a così costituita:

categoria	Part time/full time	N. posti	ricoperti	vacanti
D1	F.T.	2	0	2
D1	P.T. 50%	2	1	1
C1	F.T.	4	3	1
C1	P.T.50%	6	3	3(di cui 1 L.68/99)
B3	F.T.	1	1	0
B1	F.T.	2	2	0
B1	P.T.50%	7	7	0
B1	P.T. 66,67%	1	1	0
A1	F.T.	1	1	0
A1	P.T.58%	1	1	0
A1	P.T.66,67%	1	1	0
TOTALE		28	21	7

- Che per l'anno 2021 l'Ente intende modificare l'articolazione della prestazione di alcuni dipendenti, attraverso la trasformazione di n. 11 rapporti di lavoro a tempo indeterminato da part time al 50% a part time al 58,33%;

- Che per il triennio 2021-2023 l'Ente non prevede di effettuare nuove assunzioni, ad eccezione di quelle già avviate ed in corso, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 06/03/2020 relativa al programma triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2020-2022;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- l'art. 239 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2011;
- il D.Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. n. 141/2011;
- il D.Lgs. n. 78/2010 come convertito dalla Legge n. 122/2010;
- la Legge n. 183/2011;
- il D.Legge n. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012;



- i commi 5, 5bis e 5ter dell'art.3 e il comma 4bis dell'art.11 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 117/2014;
 - il D.L. n. 101/2012;
 - la L.R. n. 5/2014;
 - la L.R. n. 27/2016;
 - la L.R. n. 8/2018;
-
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali: CCNL 31/03/1999, CCNL 01/04/1999, CCNL 14/09/2000, CCNL 05/10/2001, CCNL 06/04/2004, CCNL 11/04/2008 E CCNL 21/05/2018;
 - il prospetto della dotazione organica attuale, di cui a pagina 3 della proposta di Deliberazione;
 - i prospetti previsionali della dotazione organica triennio 2021/2023, contenuti nella proposta di Deliberazione;
 - le rispettive attestazioni ed i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati in data 23/04/2021 dal Dott. Ivan Paci - Responsabile dell'Area II e dell'Area Finanziaria;

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, per quanto di propria competenza, Il Revisore Unico dei Conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023".

Raccomanda altresì che in fase dell'attuazione del piano occupazionale, venga effettuata una costante opera di monitoraggio e controllo al fine di garantire il rispetto dei vincoli complessivi di spesa e la costante copertura finanziaria.

Villalba, 27/04/2021

IL REVISORE DEI CONTI

(Dott. Rag. Anna Maria Scilipoti)

